



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Settore Post Lauream
U.O. Esami di Stato

IL RETTORE

VISTO il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto legge 9 gennaio 2020 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 12),51-bis,51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, il Capo II, Sezione III del Titolo I relativo a "Titoli accademici ed Esami di Stato";

VISTO il Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli artt. 51 e 52;

VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il D.I. n. 567 del 20 Giugno 2022 relativo alle specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo in attuazione dell'art. 7, comma 2 della legge n. 163 08 novembre 2021;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO l'art. 12 del D.M. 28 giugno 2012 n. 196, relativo agli "studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia";



INDICE

ART. 1

La I e II sessione anno 2024 della Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

ART. 2

Possono partecipare alla Prova Pratica Valutativa (PPV) coloro che sono in possesso della laurea Magistrale in Psicologia LM 51 o Laurea Specialistica in Psicologia 58/S o Diploma di laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento e che hanno svolto e superato con giudizio d'idoneità il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore di cui all'art. 2 del D.I. n. 567 del 20 Giugno 2022 entro il:

- **30 Giugno 2024 per la Prima sessione 2024**

- **31 Ottobre 2024 per la Prima sessione 2024**

Durante questa fase transitoria possono accedere alla Prova Pratica Valutativa, anche coloro che sono laureati presso altri Atenei ed abbiano svolto e superato con giudizio di idoneità il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) entro il 30 giugno 2024 per la Prima Sessione 2024 e il 31 Ottobre 2024 per la Seconda Sessione 2024.

ART. 3

I candidati in possesso di una **Laurea in Psicologia** secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto e superato il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore di cui all'art. 2 del D.I. n. 567 del 20 Giugno 2022;

I laureati in Psicologia nella classe 58/S e della classe LM51 devono presentare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che abbiano svolto e superato il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) di 750 ore di cui all'art. 2 del D.I. n. 567 del 20 Giugno 2022

Per tutte le pratiche relative all'ammissione, alle sedi e alle modalità di svolgimento del tirocinio, e per ottenere l'**attestazione di regolarità del Tirocinio Pratico Valutativo svolto ai fini dell'ammissione alla Prova Pratica Valutativa** rivolgersi all'Ufficio Tirocini professionalizzanti - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione - Edificio 15, Viale delle Scienze, Palermo.

I candidati che hanno svolto il prescritto Tirocinio Pratico Valutativo presso altre sedi universitarie devono presentare un attestato rilasciato dall'Ufficio di Tirocinio di competenza dal quale risulti che abbiano svolto e superato con idoneità il Tirocinio Pratico Valutativo prescritto dalle norme vigenti.

Si ricorda che non vanno allegati alla domanda di partecipazione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) gli attestati rilasciati dalle singole strutture (enti sede di svolgimento del tirocinio). I candidati che al



momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro le date indicate all' art. 2 di questo bando, devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale entro le date indicate all'art. 2 di questo bando.

ART. 4

I candidati possono presentare l'istanza ai fini della partecipazione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) in una sola sede universitaria.

ART. 5

La domanda di ammissione, con i relativi documenti e versamenti allegati, alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per l'abilitazione all' esercizio della professione di Psicologo, in carta semplice, deve essere presentata:

- **Per la I sessione 2024, dal 03 Giugno 2024 al 24 Giugno 2024**
- **Per la II sessione 2024, dal 26 Settembre 2024 al 21 ottobre 2024**
- via **PEC**, utilizzando la propria PEC personale e non intestata a terzi, all'indirizzo pec@cert.unipa.it dell'Università degli Studi di Palermo riportando nell' oggetto la dicitura **“domanda di partecipazione PPV 2024”**.

La intera domanda firmata, inviata in un unico file alla PEC suindicata, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del titolo di studio conseguito, necessario per la partecipazione all'esame di Stato;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di nascita (solo per i laureati in altri Atenei);
- attestazione in originale del versamento di **€ 49,58**, sul c.c.p. n. 205906, intestato a: Agenzia Entrate - Centro operativo di Pescara; causale: **tassa di ammissione agli esami di Stato**;
- Pagamento bollettino PagoPa (stampato tramite il Portale Studenti al termine della compilazione della pratica) in originale del versamento di **€ 300.00** intestato a: Università degli Studi di Palermo causale: **contributo di partecipazione agli esami di Stato**;
- fotocopia del documento di identità;

I candidati che non sono in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dall' art. 2 di questo bando e che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini indicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.



Sono altresì accolte domande di partecipazione alla Prova Pratica Valutativa presentate oltre i termini qualora il Rettore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

I candidati che pur avendo presentato istanza di partecipazione alla **prima sessione** dell'anno 2024, fossero nell'impossibilità di potere partecipare o espletare l'esame, possono presentarsi, solo ed esclusivamente, alla **seconda sessione** dello stesso anno, producendo a tal fine nuova domanda entro la data del **21 Ottobre 2024** facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza, usufruendo, solo in questo caso, del pagamento della tassa e del contributo già effettuato per la prima sessione. Il candidato che, invece, si ritiri durante la prova perde il diritto all'esame e non può ottenere in nessun caso il rimborso della tassa e del contributo. Il candidato dichiarato non idoneo nella prima sessione, previa presentazione di nuova domanda e pagamento della tassa e del contributo, potrà ripetere l'esame nella sessione successiva dello stesso anno.

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando moduli o bollettini di versamento diversi da quelli ufficiali o inoltrate con modalità diversa da quella sopra descritta.

In ordine alle autodichiarazioni rese, il candidato, nel caso in cui risultino dichiarazioni false e mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, la formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e sarà dichiarato automaticamente decaduto dal diritto all'ammissione all'esame di abilitazione e non verranno rimborsate le tasse pagate .

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

ART. 6

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 o con certificazione attestante bisogni educativi speciali, connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, possono beneficiare, nello svolgimento delle prove di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi, facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel presente bando.

I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della/e prova/e previste con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'emergenza COVID-19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Verranno adottate, sulla base delle necessità correlate alle richieste formulate, tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, secondo la procedura di seguito indicata:

1) i candidati dovranno compilare, contestualmente al perfezionamento della domanda di partecipazione, la sezione appositamente predisposta sul portale studenti dell'Università di Palermo, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione del **24 giugno 2024** per la I sessione 2024 e del **21 ottobre 2024** per la seconda sessione 2024;



2) i candidati dovranno, altresì, compilare in ogni sua parte, il modulo di richiesta degli ausili e dei tempi aggiuntivi, appositamente predisposto dal Ce.N.Dis (Centro di Ateneo per la Disabilità e la Neurodiversità), attraverso il seguente link <https://forms.office.com/e/i5TTi31PK1>

3) la relativa documentazione a supporto della citata richiesta (certificazione, diagnosi, ecc.) dovrà essere trasmessa, al seguente indirizzo cendis@unipa.it ;

Si precisa che il modulo appositamente compilato e la documentazione richiesta a supporto devono essere trasmessi inderogabilmente, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione pena la non attribuzione degli ausili richiesti per lo svolgimento delle prove.

Con riferimento alla documentazione da inviare si fa presente quanto segue:

a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, dovrà presentare la certificazione comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto, al fine di consentire un'adeguata organizzazione del servizio richiesto. Il mancato invio della documentazione sopraindicata precluderà la predisposizione dei necessari ausili richiesti per lo svolgimento delle prove. Il candidato, con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n.104 del 1992, ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova;

b) Il candidato con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170 del 2010, dovrà presentare la certificazione della diagnosi rilasciata dal SSN o da centri o professionisti accreditati dalla propria Regione accompagnata da un documento di conformità rilasciato dal SSN. La certificazione deve essere rilasciata da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita. In considerazione della situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle attività degli ambulatori del SSN, il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis valuta l'opportunità di ammettere anche le richieste dei candidati con diagnosi di DSA di cui alla legge n. 170/2010, basate su certificazioni rilasciate da più di tre anni o prive di conformità. In questi casi il candidato dovrà documentare di essere in attesa del rinnovo o della certificazione di conformità da parte del SSN e l'Ateneo si riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Le certificazioni rilasciate da specialisti privati dovranno comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui Disturbi specifici dell'apprendimento del 2011. Al candidato con diagnosi di DSA, in conformità a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011, protocollo n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

c) Il candidato con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento deve presentare la documentazione rilasciata da uno specialista del SSN. Al candidato con tale tipo di diagnosi è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione su valutazione del Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis, che potrà anche valutare l'opportunità di altre misure compensative coerenti con la documentazione presentata. La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità specifiche del candidato.

In caso di particolare gravità certificata l'Ateneo, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, può consentire per tutti i tre casi sopra indicati, l'utilizzo di strumenti compensativi (es.



calcolatrice non scientifica o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo). Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

Il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis individua l'adattamento della prova coerente con la documentazione presentata e la comunica ai candidati all'indirizzo email indicato nel modulo.

I candidati con invalidità, disabilità, con DSA, con bisogni educativi speciali connessi ad altro tipo di disturbo evolutivo specifico che incida sull'apprendimento, residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure sopra descritte, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, disabilità, di DSA o del bisogno educativo speciale rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese, conforme al testo originale, con la relativa autocertificazione.

Il Consiglio Scientifico del Ce.N.Dis dell'Università degli Studi di Palermo è l'organo di Ateneo incaricato ad esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti, ivi incluse le documentazioni straniere attestanti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento o di bisogno evolutivo speciale riconosciuta dalla normativa italiana.

Per le eventuali richieste di informazioni e/o risoluzioni di problematiche tecnico-informatiche, legate alla piattaforma per l'invio della certificazione, oggetto del presente articolo, è disponibile il seguente indirizzo mail: cendis@unipa.it

ART. 7

Il candidato, previa registrazione sul [Portale Studenti](#), utilizza le proprie credenziali per la compilazione e la stampa della domanda di ammissione agli esami di Stato di abilitazione alla professione. Coloro che risultano già iscritti al Portale Studenti, possono utilizzare le proprie credenziali senza dovere effettuare una nuova registrazione.

La registrazione al Portale Studenti è obbligatoria per tutti coloro che vogliono sostenere la Prova Pratica Valutativa.

Nella procedura di registrazione al Portale (composta da 4 passaggi) lo studente specifica i propri dati anagrafici, di residenza e di domicilio, indicando altresì un indirizzo e-mail valido, al quale vengono comunicate le modalità di attivazione dell'account personale ed i valori dello *username* e della *password*. Dopo la registrazione lo studente può modificare la password e l'indirizzo e-mail, previo controllo di validità del nuovo indirizzo.

La compilazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato può essere effettuata utilizzando una delle seguenti voci, presenti all'interno della sezione Pratiche Studente del Portale Studenti:

- **Nuova pratica:** pagina mediante la quale è possibile creare una nuova pratica;
- **Le mie pratiche:** pagina mediante la quale è possibile visualizzare la lista delle proprie pratiche, (tra cui quella relativa alla domanda per la Prova Pratica Valutativa) e i dati principali associati ad esse.

Finché una pratica risulta "Da completare sul web", la pratica può essere modificata ed anche eliminata. Una volta confermata la pratica sul web, è possibile procedere alla stampa della domanda



e del bollettino di versamento PagoPa. In caso di errori, il candidato può decidere di compilare una nuova pratica, specificare correttamente i dati e generare una nuova domanda di partecipazione alla Prova Pratica Valutativa, ignorando la vecchia pratica confermata.

ART. 8

La Commissione giudicatrice della PPV è composta da 4 membri, due membri docenti universitari di discipline psicologiche e due professionisti designati dall' Ordine Professionale territorialmente competente.

La Commissione esaminatrice, ai sensi del art. 2 del D.M. n. 238 del 26/02/2021, viene nominata, in accordo con gli Ordini Professionali territoriali di riferimento, con apposito Decreto Rettorale che verrà pubblicato all' indirizzo: <https://www.unipa.it/servizi/esamidistato/>

ART. 9

La Prova Pratica Valutativa è costituita, per la prima e seconda sessione 2024, **da un'unica prova orale** che si svolgerà **in presenza il 10 Luglio 2024** relativamente alla prima sessione 2024 e il **10 Novembre 2024** relativamente alla seconda sessione 2024.

ART.10

La Prova Pratica Valutativa per l'abilitazione all' esercizio della professione di Psicologo è conseguita previo superamento di una unica prova orale che verte sull' attività svolta durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

ART.11

La valutazione della Prova Pratica Valutativa ha ad oggetto le competenze indicate nell'articolo 10, relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e alla pratica svolta durante il tirocinio, sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

ART. 12

Gli orari e la sede di svolgimento della prova orale saranno determinati dalla Commissione esaminatrice e pubblicati sul sito degli Esami di Stato.

Per sostenere la prova orale ogni candidato deve essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 13

Responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge n. 24 del 7 agosto 1990 è il dott. Giuseppe Di Noto, Funzionario Responsabile della UO Esami di Stato.



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Settore Post Lauream
U.O. Esami di Stato

I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Pertanto, gli stessi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente al contenuto ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 243/2018 del 07 febbraio 2018).

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO HA VALORE DI NOTIFICA.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni richiamate nel DM n. 334 del 24 aprile 2013 e nelle leggi vigenti.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri